



## Città di Gallipoli

### ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 15 del 29/04/2026

**OGGETTO:** Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni per la prevenzione incendi, la sicurezza della circolazione stradale e la salvaguardia dell'igiene e salute pubblica.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso che:**

- da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- l'art.29 del Codice della Strada fa obbligo ai proprietari confinanti, di mantenere siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

**Atteso** che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

**Vista** la L.R. 38 del 12 dicembre 2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e la L.R. 53/2019 Sistema Regionale di Protezione Civile;

**Rilevato** che la Regione Puglia, nell'ambito della programmazione A.I.B., richiede l'attivazione di misure preventive e propedeutiche da parte degli Enti locali, e considerato che l'analisi dei dati delle precedenti stagioni ha evidenziato come numerosi incendi siano stati originati da terreni incolti o abbandonati, privi di adeguata manutenzione, si rende necessario disciplinare i comportamenti e gli obblighi a carico dei cittadini e dei proprietari di fondi;

**Ravvisata la necessità** di attivarsi preventivamente con le attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi così come descritto nella normativa di settore e ribadito dalle reiterate

raccomandazioni della Prefettura di Lecce, quale nota ultima prot. n. 52157 del 30/03/2026, acquisita al protocollo Generale dell'Ente Prot. n. 0017176 del 31/03/2026;

**Atteso che** è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) e nello specifico:

- l' art. 54, commi 4 e 4 bis, il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali;

**Viste:**

- Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
- Legge Regionale 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"
- L.R. 53/2019 "Sistema Regionale di protezione civile"

### **ORDINA**

1. Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. 38 del 12 dicembre 2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e della L.R. 53/2019 "Sistema Regionale di protezione civile" ed in particolare:

ai sensi dell'art. 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati della L.R. 38 /16:

*"1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*

*2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*

*3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*

*4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*

*5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*

6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione"

ai sensi dell'art. 6 Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche della L.R. 38 /16:

*"1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno."*

Art. 4 Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie della L.R. 38 /16:

*"1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi."*

2. Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone, ordina ai **proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo**, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), ai **responsabili di cantieri edili e stradali**, ciascuno per le rispettive competenze, nel territorio comunale, e nel periodo compreso tra il 15 maggio 2026 e il 30 settembre 2026:
  - a) Di tenere i terreni e le aree di cui sopra, all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato, sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi;
  - b) di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale che possono ostacolare la circolazione e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
  - c) Ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o tenute in abbandono, di adottare ogni intervento necessario per scongiurare il deposito incontrollato di eventuali rifiuti.

Nelle aree interessate da habitat di interesse comunitario e/o prioritario nella Zona Speciale di Conservazione Litorale di Gallipoli e Isola di Sant'Andrea (IT9150015), lo sfalcio a fini antincendi dovrà essere effettuato nel rispetto delle misure di conservazione di cui al RR 6/2016 e con i divieti in esso contenuti e previa autorizzazione dell'Ente Competente.

Per le aree umide e le garzaie l'eventuale sfalcio autorizzato dovrà essere effettuato esclusivamente dopo il 15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione autorizzati dal Parco.

#### **AVVERTE CHE**

in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria (da € 25,00 ad € 500,00) prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000.

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
- e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

#### **DEMANDA**

**Al Settore "Polizia Locale"** la vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza e la conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 7- bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

**Alla Sezione AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E PARCO NATURALE** l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale, nonché l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune, a mezzo stampa e sia trasmessa per quanto di competenza a:

- Alla Prefettura di Lecce;

- Al Comando Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gallipoli;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- Alla Regione Puglia - Servizio Protezione Civile;
- Alla Provincia di Lecce;
- All' Acquedotto Pugliese;
- Alla 2i rete gas;
- Al Consorzio Speciale per la Bonifica Ugento e li Foggi;
- Alla Provincia di Lecce – Servizio viabilità;
- Al Consorzio ASI;
- Alle Ferrovie dello Stato Sud Est.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 30/04/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, li 30/04/2026

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.